

AS1819 - SERVIZIO TAXI COMUNE DI MONREALE

Roma, 17 febbraio 2022

Città Metropolitana di Palermo
Comune di Palermo
Comune di Monreale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell'8 febbraio 2021, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle criticità concorrenziali riconducibili all'assenza di una regolazione unitaria del servizio taxi a livello metropolitano ovvero intercomunale (tra i Comuni di Palermo e Monreale) che impedisce ai tassisti titolari di licenze rilasciate dal Comune di Monreale di espletare il servizio all'interno dell'Area Metropolitana di Palermo, di cui il Comune di Monreale fa parte e, pertanto, di operare presso le infrastrutture aeroportuali, portuali e ferroviarie presenti in tale Area, nonché di servire il c.d. "percorso Arabo-Normanno".

Al riguardo, si osserva che nell'ordinamento nazionale e regionale sono presenti una serie di strumenti normativi finalizzati alla realizzazione di un sistema unitario di gestione del servizio taxi all'interno di aree caratterizzate dalla presenza di comuni contigui, come nel caso dell'Area Metropolitana di Palermo, in grado di accrescere l'offerta, implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, a beneficio dell'utenza finale. Tuttavia, dagli elementi raccolti, sembra emergere una condotta delle Amministrazioni coinvolte in contrasto con la concreta realizzazione di tale obiettivo.

Come noto, a livello nazionale, la prestazione del servizio di taxi è disciplinata dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e s.m.i., alla quale devono conformarsi le Regioni e gli Enti locali nella regolazione di rispettiva competenza.

L'art. 2 statuisce che: "*Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale*" (comma 1). Inoltre: "*All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria (...)*" (comma 2).

Ai sensi dell'art. 4 (*"Competenze regionali"*), *"Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 [1], e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge"* (comma 1). *"Le regioni, inoltre, una volta stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale"* (comma 2). *"Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza"* (comma 3). Inoltre, in base al comma 5 dell'art. 4: *"Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali"*.

L'art. 5 (*"Competenze comunali"*) attribuisce ai Comuni il compito di stabilire: *"il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio"* (lett. a); *"le modalità per lo svolgimento del servizio"* (lett. b); *"i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi"* (lett. c); *"i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio"* (lett. d).

Infine, il comma 1-bis (introdotto nel 2012)² dell'art. 5-bis (*"Accesso nel territorio di altri comuni"*) dispone che: *"Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati"*.

Nella Regione Siciliana il servizio taxi ha una disciplina specifica dettata dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996, recante *"Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza"*, che, all'art. 1, stabilisce che: *"La legge 15 gennaio 1992, n. 21 si applica nel territorio della Regione siciliana con le modifiche e integrazioni di cui alla presente legge"*.

L'art. 2 (*Esercizio delle funzioni amministrative attuative*) prevede poi che: *"L'esercizio delle funzioni amministrative attuative, in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, è delegato agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge 6 marzo 1986, n. 9"* (comma 1). Inoltre: *"Ove tali autorità non siano costituite o per i comuni che non facciano parte di aree metropolitane, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative è delegato ai singoli comuni interessati"* (comma 2). Ancora: *"Gli enti di cui al comma 1 adottano regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza, secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza"* (comma 3).

Sulla base della normativa nazionale e regionale sopra descritta, si ritiene opportuno che Amministrazioni in indirizzo adottino tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per

¹ Come noto, si tratta del decreto che attua la delega di cui all'art. 1 della legge n. 382 del 22 luglio 1975, recante *"Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"*.

² Il comma è stato aggiunto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012.

incrementare il livello di concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea nella Città Metropolitana di Palermo. In questa logica è auspicabile che ai tassisti monrealesi sia consentito di svolgere l'attività in un ambito territoriale più ampio di quello del Comune che ha rilasciato le licenze, utilizzando specifici strumenti pro-concorrenziali quali, ad esempio, un accordo tra i Comuni interessati (Palermo e Monreale), previsto dall'art. 5-bis, comma 1-bis, della legge n. 21/1992³, ovvero un regolamento metropolitano contenente norme atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio taxi nel territorio dei Comuni compresi nell'Area Metropolitana di Palermo, come peraltro avviene in altre realtà metropolitane. In particolare, si ritiene che l'attuale stringente vincolo che impedisce ai tassisti titolari di licenze taxi rilasciate dal Comune di Monreale di operare nell'Area Metropolitana di Palermo sia suscettibile di limitare la differenziazione quantitativa e qualitativa dell'offerta di servizi taxi nel suddetto ambito territoriale. Tale vincolo risulta non giustificato e non proporzionato alla luce della collocazione geografica del Comune di Monreale nella Città Metropolitana di Palermo. Infatti, il Comune di Monreale dista circa 9 km dalla città di Palermo e a Monreale si trova una tappa del più importante percorso turistico dell'area.

L'esclusione dei tassisti di Monreale dallo svolgimento dell'attività nell'Area Metropolitana di Palermo appare presentare un profilo discriminatorio, in quanto determina una disparità di trattamento tra i tassisti monrealesi, non autorizzati a svolgere il servizio all'interno dell'Area Metropolitana, e quelli del Comune di Palermo, che invece effettuano il servizio a favore dell'utenza turistica che segue il c.d. "percorso Arabo-Normanno" anche nel territorio comunale di Monreale. Soprattutto, la mancata regolamentazione del settore determina una indebita riduzione della quantità e della qualità del servizio taxi.

L'Autorità auspica che le Amministrazioni in indirizzo adottino le opportune iniziative per consentire il corretto svolgimento delle dinamiche competitive nelle aree geografiche interessate.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE *f.f.*

Michele Ainis

³ La richiamata norma, secondo cui "Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati", è direttamente applicabile da parte degli enti locali, trattandosi di una disposizione riconducibile alla materia concernente la tutela della concorrenza proporzionata all'obiettivo di liberalizzare il settore interessato (cfr., *inter alia*, sentenza della Corte Costituzionale n. 452 del 12 dicembre 2007).